



## **REGOLAMENTO SULLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA**

*(Emanato con D.R. n. 946/2002-03 del 15 luglio 2003 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 46 del 30 Settembre 2003)*

### **ARTICOLO 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina la figura del Difensore Civico degli Studenti (d'ora in poi D.C.S.) di cui all'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo

### **ARTICOLO 2 FUNZIONE**

1. Il D.C.S. opera quale garante dell'imparzialità e della trasparenza delle attività dell'Università connesse con la Didattica che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti.
2. Anche di propria iniziativa, il D.C.S. può segnalare agli Organi accademici, di governo e di controllo, eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.
3. Il D.C.S. esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente all'ufficio responsabile dell'atto o del comportamento, nel rispetto dei principi generali enunciati nello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalla Carta dei diritti degli studenti di cui all'Articolo 8.
4. Il D.C.S., quale organo indipendente sia gerarchicamente che funzionalmente dagli organi di Ateneo, è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi e all'osservanza della normativa di Ateneo.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il D.C.S. è comunque tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono al suo ufficio e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo alle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ARTICOLO 3 DESIGNAZIONE E DURATA DEL MANDATO**

1. Il D.C.S. è scelto fra soggetti esterni all'Università che diano garanzia di competenza giuridico amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio. A tal fine il Rettore - tenuto conto anche di eventuali proposte, segnalate dagli Organi Accademici, corredate da curriculum professionale e da ogni altra informazione utile alla designazione – previo accertamento dei requisiti e della non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, sentiti il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Studentesco, designa il D.C.S..
2. Il D.C.S. dura in carica cinque anni e il relativo mandato non può essere rinnovato.



3. Due mesi prima della scadenza del mandato il Rettore procede alla designazione del nuovo D.C.S..

4. Con il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 o per il sopravvenire di situazioni costituenti cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, il D.C.S. è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore; in tal caso il Rettore, entro 10 giorni dalla constatazione delle cause di decadenza, fissa i termini per la presentazione di nuove proposte.

#### ARTICOLO 4 CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Non possono candidarsi alla nomina di D.C.S.:

a) coloro che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Università di Siena la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei conti;

b) coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali a qualsiasi livello;

c) coloro che abbiano con l'Ateneo senese rapporti di lavoro, contratti in corso, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tali da limitare la libertà di azione e l'indipendenza nei giudizi.

#### ARTICOLO 5 MODALITA' DI INTERVENTO

1. Il Difensore civico degli studenti interviene di propria iniziativa o su istanza di soggetti, singoli o associati, che rilevino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, omissioni, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.

2. Istanze, denunce, richieste di intervento, possono essere rivolte al D.C.S. senza alcuna formalità e anche per via telematica.

3. Il D.C.S., valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede, verbalmente o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento; egli, in ogni caso, nell'adempimento delle proprie funzioni:

a) può chiedere al Rettore o al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di rispettiva competenza di esaminare o ottenere copia, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;

b) deve convocare, con congruo preavviso, la persona a cui si riferisce l'istanza di intervento per informarla e per avere i necessari chiarimenti; qualora si tratti di atti o comportamenti, anche omissivi, riguardanti l'attività didattica, il D.C.S. investe della questione il responsabile della

struttura didattica interessata, riservandosi di sentirlo per ottenere chiarimenti in ordine alla definizione della pratica;

c) qualora accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte degli organi o dei dipendenti dell'Ateneo, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti di rispettiva



competenza, allegando una dettagliata relazione sui fatti ed informando contestualmente il Senato Accademico e/o il Consiglio di Amministrazione.

4. La persistenza, nei confronti degli studenti, di disfunzioni conseguenti ad attività in contrasto con norme di legge, regolamenti e principi di buona amministrazione, legittima il D.C.S. ad investire formalmente gli organi di governo di Ateneo e, in caso di inerzia dei medesimi, ad attivarsi presso le altre autorità competenti.

5. Il D.C.S. informa inoltre gli istanti dell'esito del proprio accertamento e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro 60 giorni dall'istanza; può altresì metterli a conoscenza delle iniziative che potranno essere intraprese in sede amministrativa e giurisdizionale.

6. Al D.C.S. è interdetto ogni intervento nel caso di atti o provvedimenti oggetto di ricorsi in sede amministrativa o civile. Parimenti, il D.C.S. deve sospendere ogni intervento su fatti per i quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria.

#### ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il D.C.S. che nel corso della sua attività riscontri carenze, ritardi, disfunzioni ricollegabili alla mancata collaborazione dei dipendenti dell'Università, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti di relativa competenza, allegando una dettagliata relazione, con inclusa, ove necessaria, l'eventuale proposta di provvedimenti disciplinari.

#### ARTICOLO 7 RELAZIONE ANNUALE

1. Il D.C.S. invia annualmente al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Studentesco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, contenente eventuali segnalazioni e considerazioni oltre ad una parte statistica sulle istanze pervenute all'Ufficio.

2. Nella relazione di cui al comma 1, il D.C.S. può segnalare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche.

3. Alla relazione annuale viene data idonea pubblicità.

4. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d'anno.

#### ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il D.C.S. di prima nomina, ispirandosi ai principi statutari e a quelli contenuti nel documento approvato dagli studenti in sede di Consiglio studentesco ed esaminato dal Senato Accademico (All. A), provvede a redigere, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari di Ateneo, una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

2. Alla Carta di cui al comma 1, approvata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Studentesco, è data idonea pubblicità.



*Allegato A*

**CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLO STUDENTE**  
*proposta dal Consiglio Studentesco ed esaminata dal Senato Accademico*

In base all'art.34 della Costituzione della Repubblica Italiana nel quale si sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi, si elencano di seguito i diritti degli studenti dell'Università degli Studi di Siena:

1. Diritto al rispetto della dignità di studente e alla parità di trattamento;
2. Diritto a partecipare alle decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica e alla valutazione del sistema formativo;
3. Diritto alla mobilità tra le Università così come tra corsi di studio, attuato tramite una didattica flessibile che miri al pieno riconoscimento dei crediti formativi;
4. Diritto a partecipare pienamente alla vita delle Facoltà e a frequentare effettivamente i corsi del proprio piano di studi senza intralci di ordine logistico e organizzativo:
  - a. Diritto ad inserire all'interno del proprio piano di studi attività formative liberamente scelte anche fra quelle proposte e organizzate dagli studenti, previo il riconoscimento e l'approvazione da parte del Comitato per la Didattica;
  - b. Diritto ad usufruire di spazi all'interno delle Facoltà appositamente destinati agli studenti per lo svolgimento delle attività di studio, di associazione e di rappresentanza;
5. Diritto ad essere ricevuto da ogni docente nell'orario prestabilito, sia per chiarimenti sulla materia sia per consigli sulla propria carriera accademica;
6. Diritto ad una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi:
  - a. Diritto ad almeno otto appelli per anno, distanziati l'uno dall'altro almeno da quindici giorni - fatto salvo il caso in cui gli appelli siano più di tre per le sessioni ordinarie e più di due per quelle straordinarie-, e con la garanzia della non sovrapposizione degli appelli di esami relativi a corsi appartenenti allo stesso periodo didattico;
  - b. Diritto ad usufruire o meno delle verifiche in itinere, senza vincoli di frequenza nel rispetto dei limiti posti dai regolamenti didattici di corso di studi;
  - c. Diritto a sostenere la prova d'esame in ogni appello;
  - d. Diritto a ricevere in anticipo tutte le informazioni circa lo svolgimento della prova d'esame: la prova deve vertere sul programma del corso ed i relativi contenuti devono essere diffusi con idonee e tempestive forme di pubblicità (Notiziario degli Studenti, ecc.);
  - e. Diritto a visionare le eventuali prove scritte di appelli precedenti e la propria prova scritta già corretta
  - f. Diritto a ricevere motivazioni riguardo l'esito della prova d'esame;
  - g. Diritto a conoscere all'inizio del corso le modalità della prova d'esame che devono essere valide per tutti gli studenti, fatta eccezione per eventuali differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti;
  - h. Diritto a interrompere la prova d'esame e a rifiutare il voto finale senza eventuali conseguenze negative sulla propria carriera accademica;
  - i. Diritto al rispetto delle date d'esame che devono essere pubblicate almeno due mesi prima delle sessioni d'appello;



7. Diritto ad usufruire di strutture informatiche adeguate per ricerche, supporti alla didattica e acquisizione di informazioni utili alla vita dello studente;
8. Diritto ad una tassazione equa e trasparente:
  - a. Diritto a conoscere con precisione gli indici e i meccanismi di calcolo delle tasse totali da versare;
  - b. Diritto a conoscere in anticipo rispetto alla scadenza di ogni singola rata l'importo da versare;
9. Diritto per gli studenti portatori di handicap di frequentare e partecipare attivamente alla vita universitaria.
10. Diritto per gli studenti lavoratori e per gli studenti a distanza di usufruire della didattica in orari e secondo modalità adatte alle loro esigenze. Diritto ad almeno dieci appelli all'anno.